

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO D'ONERI

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Rep. Bis n.

Provincia di Ravenna

INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (APPROFONDIMENTO DI TERZO LIVELLO) PER I COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE E RIOLO TERME (O.C.D.P.C. 26/10/2015 N. 293 E D.G.R. N. 573 DEL 28/04/2016).

* * * *

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni tra l'**UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA** (Cod. fisc.) per il quale interviene il Dirigente del Settore, come da incarico conferito con Decreto del Presidente della medesima del Prot. n., dr., nato a il e domiciliato per la carica in Faenza, via Zanelli n. 4, nella sua esclusiva qualità di dell'Unione medesima, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominato anche "committente"

e la/il (Cod. fisc.) con sede a in Via, per la/il quale interviene nel presente atto, in qualità di, il Sig., nato a, il e domiciliato per la carica in,

Via n., il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della citata, di seguito denominata anche "esecutore".

PREMESSO

(NOTA: adeguare la parte sottostante dopo la procedura di gara)

- con determinazione del Dirigente del Settore Territorio n. del sono stati approvati gli atti di gara e si è determinato di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di Avviso per indagine di mercato;
- visto il verbale di apertura delle dichiarazioni di interesse a partecipare alla procedura di selezione, Prot. gen. del, pervenute a seguito di pubblicazione di Avviso pubblico;
- a seguito della spedizione delle lettere invito hanno presentato offerta n. operatori come risulta da verbale Prot. gen. n. del
- in data è stata esperita la seduta pubblica di apertura dei plichi e, dopo avere effettuato le verifiche di legge, con determinazione del Dirigente del Settore n., del si è disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dell'incarico in oggetto a favore del migliore offerente in relazione al miglior rapporto qualità/prezzo;
- accertata la regolarità contributiva dell'aggiudicatario in data per la stipula del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Nel presente Capitolato d'oneri si intendono esplicitate le norme, le condizioni e le modalità di esecuzione delle attività di seguito descritte, finalizzate all'esecuzione di studi di microzonazione sismica di terzo livello di approfondimento nell'ambito territoriale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme, in cui sono presenti particolari criticità geologiche individuate con le analisi esperite nei precedenti livelli di approfondimento (I e II).

La prestazione è costituita da:

1. adeguamento delle stime dei fattori di amplificazione, determinate con il secondo livello di approfondimento, alla più recente normativa regionale e aggiornamento delle carte dei fattori di amplificazione;
2. raccolta dati geognostici pregressi per ogni Comune;
3. esecuzione nuove indagini geognostiche, prove di laboratorio ed elaborazione dati;
4. analisi di terzo livello di approfondimento;
5. archiviazione e rappresentazione dati.

L'incarico comprende inoltre:

- la partecipazione a incontri e riunioni al fine dell'espletamento di forme di consultazione, partecipazione e concertazione preliminari con l'Amministrazione dell'Unione;
- il mantenimento dei rapporti con gli uffici tecnici territoriali dell'Unione durante lo svolgimento dell'incarico;
- le risposte e le integrazioni derivanti da eventuali quesiti, osservazioni o prescrizioni, formulate dagli organi competenti, propedeutiche all'approvazione e certificazione dello studio.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI TECNICI

- D.G.R. 28 aprile 2016 n. 573. O.C.D.P.C. 26 ottobre 2015 n. 293 – annualità 2014 Criteri per l'attribuzione di contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti, in edifici privati e per studi di microzonazione sismica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) b) e c). Modalità di concessione e liquidazione dei contributi.
- D.G.R. 21 dicembre 2015 n. 2193. Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/03/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007 n. 112.
- Ordinanza del C.D.P.C. n. 293 del 26 ottobre 2015. Attuazione dell'articolo 11 del D.L. 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009 n. 77 in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico – quinta annualità.
- Microzonazione Sismica – Standard di rappresentazione e archiviazione informatica – Versione 4.0b (Commissione tecnica per la Microzonazione Sismica, 2015).
- ICMS, 2008: Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica. Gruppo di lavoro MS. Dipartimento della Protezione Civile e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
- D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni – TESTO UNICO" (G.U. n° 29 del 04/02/2008 – Suppl. 30 e G.U. n° 47 del 26/02/2009 – Suppl. Ordinario n° 27) e Linee Guida sulle Norme Tecniche per le Costruzioni: Circolare n. 617 del 02/02/2009.
- D.M. 11/03/1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e alle successive istruzioni applicative Circolare Ministero Lavori Pubblici, 24/09/1988, n° 30483 Pres. Cons. Superiore - Servizio Tecnico Centrale.

ART. 3 - PRESTAZIONI ED ELABORATI DA PRODURRE

Lo stato della microzonazione sismica dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme è verificabile nei documenti prodotti nell'ambito dello studio di microzonazione sismica approfondimento di livello 2 "Adeguamento agli standard di archiviazione informatica dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme" (Studio di geologia Gabriele Tarabusi - 2016), conosciuti dalle parti. Gli ambiti in cui sono presenti criticità geologiche che richiedono il terzo livello di approfondimento sono stati individuati nel precedente studio di Microzonazione Sismica (secondo livello di approfondimento), più precisamente nelle Carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (Tavole 4a-e) e nelle Carte di microzonazione sismica (Tavole 6/7a-e).

Le attività di cui al presente servizio hanno le seguenti finalità:

- conferma delle condizioni di pericolosità indicate dai precedenti livelli di approfondimento ed eventuale nuova perimetrazione delle aree in cui effettuare la microzonazione sismica;
- valutazione più approfondita della risposta sismica locale, in termini di amplificazione e/o stima degli indici di rischio, nelle seguenti situazioni:
 - aree soggette a liquefazione e densificazione;
 - aree instabili e potenzialmente instabili;

- aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile, come ad esempio nelle aree pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti; in tali condizioni sono raccomandate analisi bidimensionali;
- aree suscettibili di effetti differenziali (zone di contatto laterale tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto diverse, zone di faglia attiva e capace, zone con cavità sepolte).

Questo livello di analisi è quindi finalizzato a valutare l'effettivo grado di pericolosità sismica locale delle aree instabili e potenzialmente instabili, di quelle soggette a liquefazione e densificazione, ai fini della redazione della carta di microzonazione sismica.

Per le modalità di esecuzione dello studio e gli elaborati da produrre si dovrà fare riferimento:

- all'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale 28.04.2016 n. 573;
- all'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2015 n. 2193.

I dati cartografici e non, la cartografia stampabile (formati e vestizioni, cartigli e legende), simbologie e documentazione, dovranno essere forniti secondo le specifiche linee guida disponibili all'indirizzo:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp

alla pagina:

- Standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli studi di MS

e sezione link esterni:

- Software per l'archiviazione delle indagini per la MS.

Rientra nella presente parte dell'incarico anche l'aggiornamento, se necessario, delle cartografia oggi in essere della Microzonazione sismica di secondo livello agli standard di restituzione grafica oggi definiti.

L'incarico disciplinato dal presente Capitolato d'onori comprende inoltre l'esame delle osservazioni e l'adeguamento alle eventuali richieste di modifica/integrazione formulate dalla Regione Emilia-Romagna e la consegna degli elaborati definitivi modificati o integrati, ai fini dell'acquisizione del Certificato di Conformità da parte della Commissione Tecnica del Dipartimento di Protezione Civile.

Tutti gli elaborati, redatti secondo i criteri indicati in precedenza, dovranno essere consegnati su supporto informatico e in n. 2 copie cartacee.

Per le aree in cui viene effettuato il terzo livello di approfondimento dovranno essere forniti, come requisiti minimi:

- la perimetrazione dettagliata, a scala almeno 1:10.000 (preferibilmente di maggiore dettaglio, da riportare alle dimensioni dell'area studiata), delle aree indagate e i valori indicativi della pericolosità locale (indice di liquefazione, grado di stabilità, cedimenti attesi);
- nel caso di analisi di risposta sismica locale, gli spettri di risposta riferiti a tali aree, per un periodo di ritorno di 475 anni con smorzamento uguale a 5% e le mappe di amplificazione in termini di:
 1. PGA/PGA₀
 2. SI/SI₀

Il programma delle indagini geognostiche deve essere commisurato alla specificità del caso. La tipologia e il numero delle prove devono essere adeguatamente descritti e motivati nella relazione. La caratterizzazione geotecnica dei terreni dovrà essere effettuata sia in campo statico che dinamico. Dovranno essere utilizzate solo tecniche di prova di riconosciuta affidabilità per le quali esistono riferimenti nella letteratura scientifica. Quanto ad indagini geognostiche sarà richiesto il seguente **standard minimo**:

- n. 6 sondaggi (almeno uno per ogni Comune e in zona di pianura spinti almeno fino alla profondità di 30 m), con prove down hole (tecnica "true time interval") e prelievo di 13 campioni indisturbati;
- n. 2 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU - 20 m di profondità) da eseguire nel Comune di Castel Bolognese;
- n. 3 prove penetrometriche statiche con piezocono e cono sismico (SCPTU - 30 m di profondità) da eseguire nel Comune di Castel Bolognese;
- n. 8 prospezioni geofisiche col metodo sismico a rifrazione, da eseguire nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;
- n. 8 prospezioni geofisiche col metodo sismico MASW, da eseguire nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;
- n. 26 prospezioni sismiche HVSR, da eseguire nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme
- indagini di laboratorio (prove di classificazione e dinamiche) sui 13 campioni indisturbati prelevati nei sondaggi; la tipologia delle prove da eseguire è la seguente:
 1. prova di classificazione (apertura campione e determinazione di: contenuto d'acqua, peso di volume, limite liquido, plastico e di ritiro, distribuzione granulometrica) su tutti i campioni;
 2. prova triassiale con misura delle pressioni interstiziali;

3. prova di taglio diretto con determinazione dei coefficienti residui;
4. prova di colonna risonante;
5. prova triassiale ciclica;

dovranno essere effettuate almeno 8 prove tra quelle indicate ai punti 2 e 3, almeno 1 prova indicata al punto 4 e almeno una prova indicata al punto 5; la scelta delle prove da effettuare dipenderà dalla qualità dei campioni che potrà essere determinata solo dopo l'apertura delle fustelle.

Per quanto riguarda le aree instabili, quelle potenzialmente instabili e quelle soggette a rischio di liquefazione e densificazione studiate, dovranno essere forniti elaborati di quantificazione degli indici potenziali di rischio atteso e una stima dei potenziali cedimenti e/o spostamenti. Tali valutazioni dovranno essere condotte in conformità ai principi e ai metodi della Geotecnica Sismica.

Negli ambiti di studio in cui sono presenti aree suscettibili di liquefazione dovrà essere effettuata una suddivisione del territorio in base al valore dell'Indice di Liquefazione IL , interpolando i risultati delle verifiche puntuali, in aree a rischio di liquefazione basso ($IL < 2$), medio ($2 \leq IL < 5$), elevato ($5 \leq IL < 15$) o molto elevato ($IL \geq 15$).

Nella relazione dovranno essere descritti in dettaglio i procedimenti e i codici di calcolo utilizzati e i risultati delle prove sperimentali in sito e in laboratorio. Dovranno essere chiaramente specificati anche i criteri per la definizione del *bedrock* sismico.

Come segnale di input per il calcolo degli effetti locali devono essere utilizzati gli accelerogrammi disponibili nel sito web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.

Fermo restando gli standard minimi e le prestazioni minime indicate nel presente capitolato, l'esecutore sarà tenuto ad espletare le attività indicate dall'offerta presentata in sede di gara e allegata al presente atto.

Sarà definita, in ogni Comune oggetto di studio, di concerto con i competenti uffici territoriali dell'Unione, l'esatta localizzazione delle indagini geognostiche.

Il professionista incaricato per l'espletamento delle prestazioni deve essere dotato di idonee strumentazioni e deve garantire la dotazione strumentale descritta nella propria offerta tecnica prodotta in sede di gara ed allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale.

Con riguardo alle elaborazioni cartografiche relative agli studi di microzonazione sismica richiesti, il professionista incaricato dovrà operare in stretta collaborazione con il personale del Servizio Urbanistica dell'Unione della Romagna Faentina, nonché rapportarsi con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. L'Unione, e nello specifico il Servizio Urbanistica, presterà assistenza al Professionista incaricato mettendo a disposizione di quest'ultimo e degli eventuali collaboratori da egli incaricati, per la consultazione, tutte le analisi e la documentazione urbanistica e territoriale in possesso e di competenza dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme, nonché dell'Unione.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'INCARICO

Il compenso per lo svolgimento del servizio ammonta in complessivi €, comprensivo dell'onorario, degli oneri accessori e delle spese, al netto dei contributi previdenziali (Cassa 2%) e delle imposte (IVA 22%), come da offerta presentata in sede di gara ed allegata al presente atto.

Trattandosi di prestazione di servizio attinente all'architettura e all'ingegneria, che non prevede la progettazione di un'opera, per la determinazione del compenso, non potendosi applicare l'art. 4 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, si è fatto riferimento al successivo art. 6 comma 2, considerando un impegno del/i professionista/i incaricato/i di circa 750 ore.

ART. 5 - DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività di coordinamento direttivo del contratto sono svolte dal Responsabile del procedimento Arch. Daniele Babalini e dal Direttore dell'esecuzione dott. Geol. Alessandro Poggiali.

Ai sensi dell'art. 111, co.2, del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, anche a mezzo di ordini di servizio, in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 6 - DURATA E TERMINI

L'incarico di cui al presente affidamento decorre dalla data della sottoscrizione del contratto e termina con l'espletamento di tutte le attività e gli adempimenti previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, compresa l'eventuale revisione dei documenti a seguito della pre-istruttoria di collaudo eseguita dalla Regione e delle indicazioni della Commissione Tecnica per microzonazione sismica del Dipartimento della Protezione Civile.

La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il termine offerto in sede di gara in riduzione rispetto al termine massimo di 150 giorni, pertanto entro naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio.

L'avvio dell'esecuzione del contratto è preceduta dalla comunicazione di avvio del direttore dell'esecuzione, a sua volta autorizzato dal responsabile del procedimento. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore, fornendo le istruzioni e direttive necessarie per l'avvio dell'esecuzione medesima.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, il committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore, e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questo lo richieda.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, il committente ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, co. 8, del Codice dei contratti pubblici. Il Committente si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingenti ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

L'esecutore incaricato si impegna a consegnare il programma esecutivo di svolgimento delle proprie attività specificando, gli Enti, gestori di sottoservizi "*interferenti con i manufatti*", che dovranno essere contattati, per il corretto svolgimento delle prestazioni. L'amministrazione committente agevolerà l'esecutore incaricato nel contatto preliminare con gli stessi Enti. Tale documentazione dovrà essere prodotta e trasmessa entro dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto al Direttore dell'esecuzione, per il tempestivo inoltro agli uffici dell'Unione competenti.

L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere dall'esecutore comunicata per iscritto al direttore dell'esecuzione, il quale, dopo avere accertato che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, ne attesta l'avvenuta ultimazione.

ART. 7 – SOGGETTI CHE SVOLGERANNO L'INCARICO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico sarà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

L'esecutore nel caso si avvalga per la prestazione di servizi di propri dipendenti o collaboratori è tenuto a provvedere alla gestione delle attività inerenti al presente incarico con risorse umane qualificate.

ART. 8 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

L'esecutore ha presentato la polizza n. del rilasciata da, di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, a copertura dei rischi derivanti anche da errori e omissioni che possano determinare spese a carico della stazione appaltante.

In caso di errori od omissioni, qualora l'Unione non intenda affidare l'incarico ad altro professionista, della cui possibilità sin da ora si riserva, l'esecutore si obbliga a presentare nuovamente all'Unione gli elaborati senza costi od oneri per l'Unione.

Nel caso in cui la polizza assicurativa preveda applicazioni di franchigie o scoperti, le parti si danno atto che dette franchigie o scoperti sono comunque a carico dell'esecutore, dovendo l'Unione essere tenuta completamente indenne ed esente dalle spese e maggiori costi sopra indicati.

ART. 9 - ALTRI ONERI

Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli, al fedele svolgimento delle prestazioni elencate in conformità alle pattuizioni e tempistiche contrattuali e dell'offerta presentata in sede di gara, in modo che le stesse risultino a tutti gli effetti accettate e di regolare esecuzione, nonché a quanto previsto in materia di sicurezza e ogni altra normativa applicabile in materia, sono a carico dell'esecutore incaricato gli oneri e gli obblighi che seguono:

- nessuna variazione o altra modifica, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal RUP. In difetto della predetta autorizzazione qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi all'esecuzione del servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell'esecutore incaricato. Modifiche e varianti sono regolate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- comunicazione tempestiva di ogni sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore o di ogni imprevisto o impedimento che possa comportare un potenziale ritardo nelle tempistiche per la definizione delle indagini e della elaborazione dei dati. Nessuna sospensione delle prestazioni può essere eseguita o presa in considerazione dall'esecutore se non disposta dal RUP ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'incarico, salvo esplicita autorizzazione scritta dell'Unione.

Saranno inoltre a carico dell'esecutore incaricato tutti gli oneri organizzativi, contributivi ed assicurativi per l'espletamento delle attività di cui al presente contratto.

L'Unione non riconoscerà alcun ulteriore rimborso spese rispetto al corrispettivo conseguente alla stipula del presente contratto.

Resta a carico dell'esecutore incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Unione.

L'esecutore incaricato è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

È onere dell'esecutore incaricato a provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della vigente legislazione, sono previsti per la fornitura del servizio di cui al presente contratto.

L'esecutore incaricato solleva espressamente fin d'ora l'Unione da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potrebbero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante lo svolgimento del servizio in oggetto.

L'esecutore incaricato si assume espressamente la responsabilità per danni che dovesse arrecare a cose e/o a terzi in conseguenza dello svolgimento del servizio, sollevando l'Unione da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 10 – PAGAMENTI

Il corrispettivo verrà liquidato come di seguito indicato:

- il 40% dell'importo contrattuale a conclusione della campagna di indagini, da comunicare per iscritto;
- il 40% dell'importo contrattuale alla consegna dei documenti e dati per l'inoltro alla Regione Emilia Romagna;
- il 20% a saldo dell'importo contrattuale, all'atto attestante la regolare esecuzione del servizio che interverrà dopo l'approvazione di quanto prodotto da parte della Commissione Tecnica per la microzonazione sismica del Dipartimento della Protezione Civile e l'adempimento degli obblighi del professionista incaricato connessi alla eventuale revisione dei documenti a seguito del collaudo e delle indicazioni della Commissione.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il committente non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuta direttamente il committente. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà al committente di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è l'Unione della Romagna Faentina – **SETTORE TERRITORIO (Servizio Urbanistica)**, Piazza del Popolo n. 31 – C.F. 90028320399 e P.I. 02517640393 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell' Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Univoco Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
6YN3S4	Settore Territorio (Servizio Urbanistica)	Ennio Nonni

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Unione; pertanto, nelle fatture da inviare all'Unione viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del campo 2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.

Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il Responsabile del Procedimento può sospendere il pagamento all'esecutore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.

Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Unione provvederà a verificare la regolarità contributiva del soggetto affidatario presso gli enti previdenziali competenti.

ART. 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esecutore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di appalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti l'appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice

identificativo di gara (CIG), e il seguente codice unico di progetto (CUP)

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010.

La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016.

I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'appaltante provvederà a verificare l'inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217.

ART. 12 – PENALI

L'esecutore incaricato, per il tempo che impiega nell'esecuzione delle prestazioni oltre i termini contrattuali previsti per la consegna degli elaborati e per la loro revisione, salvo il caso di ritardo non imputabile, verrà applicata una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà per l'Unione, di risolvere il contratto in danno dell'esecutore incaricato.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento che addebita l'ammontare delle penalità sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla contestazione della penale.

In caso di inadempimento ad ogni altra obbligazione contrattuale, l'Unione si riserva la facoltà dell'applicazione di una penale compresa tra € 20,00 e € 100,00, in relazione all'entità dell'inadempimento.

La penale sarà applicata previa contestazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con possibilità di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento. In assenza di valide controdeduzioni, entro il termine suindicato, verrà comunicato l'ammontare della penale che sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento.

Le penali sono cumulabili e il pagamento della penale non esonera l'esecutore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale maggiore danno arrecato all'Unione e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l'Unione avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del contratto, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Unione ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Unione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi dell'art. 103 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016. L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Unione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente.

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

ART. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 31, co.8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le indagini geognostiche e di laboratorio previste nel piano di indagini, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati.

E' vietata la cessione del contratto.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora il Direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'esecutore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'esecutore. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'esecutore, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'Unione, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Unione risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'Unione provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro professionista il servizio, ove l'appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso nelle ipotesi di risoluzione è fatto salvo il diritto del committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Per quanto previsto dai precedenti commi il committente ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 13.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, e dal codice adottato dall'Unione della Romagna Faentina con atto G.C. n. 79 del 30.12.2013, si estendono per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co.3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Unione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 17 – SICUREZZA

Le parti si danno reciprocamente atto che per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato non sono previste interferenze tali da comportare la redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e relativi costi della sicurezza da interferenze.

L'esecutore si impegna ad eseguire le prestazioni con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti contrattuali elencati nel contratto nonché alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 e ogni altra normativa applicabile in materia.

ART. 18 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 l'incarico è soggetto a verifica di conformità finale diretta a certificare che tutte le attività previste dal contratto siano state eseguite a regola d'arte e siano state realizzate in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative in conformità delle prescrizioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. La verifica è diretta altresì ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica è avviata entro 20 giorni, decorrenti dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali, come certificata dal direttore dell'esecuzione. La verifica deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni medesime, ai sensi dell'art. 102, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

La verifica di conformità finale è effettuata dal direttore dell'esecuzione il quale fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto al termine stabilito, il direttore dell'esecuzione trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento, con indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa ed il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

All'esito dell'attività di verifica è redatto apposito verbale che dev'essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. Il processo verbale deve contenere, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi del contratto, anche le seguenti indicazioni: il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi fatti dal direttore dell'esecuzione, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari

per eseguirle.

Qualora si riscontrino difetti e mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, il direttore dell'esecuzione impartisce le prescrizioni che l'esecutore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il direttore dell'esecuzione incaricato della verifica rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere formulato e deve contenere: estremi del contratto, indicazione dell'esecutore, nominativo del direttore dell'esecuzione, del responsabile del procedimento, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo ai verbali di eventuali controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo finale, l'importo totale o l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di verifica di conformità.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere sottoscritto dall'esecutore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'esecutore, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

ART. 19 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura relativa al saldo da parte dell'esecutore. Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento, che approva il certificato, previa deduzione delle eventuali penali e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore.

ART. 20 - RISERVATEZZA

L'esecutore incaricato si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti dell'Unione. Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Unione.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie tra committente ed esecutore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede il committente.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà sottoscritto in forma elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'esecutore tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.